

*Servizio T.C. III*  
*Prot. N. 3/261 del 16 gennaio 1980*

### **TRIBUTO SU DOMANDE DI VOLTURE NON PERVENUTE.**

A complemento della circolare n. 24 del 30 settembre 1978, la scrivente precisa che non dovrà farsi luogo alla riscossione del tributo di L. 3.000 al momento, anche se differito, della presentazione di domande di volture relative ad atti traslativi regolarmente registrati presso gli Uffici del Registro.

Quanto disposto in merito con la circolare di cui sopra si riferisce pertanto ai casi in cui le domande di volture siano conseguenza di atti o provvedimenti non registrati presso gli Uffici del Registro, per i quali si deve ovviamente presumere non sia stato corrisposto il tributo in argomento.

Si prega di assicurare adempimento.

p. IL DIRETTORE GENERALE  
IL CAPO DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE 3°  
DIRIGENTE SUPERIORE

*Servizio T.C. III*  
*Prot. N. 3/3451 del 18 settembre 1981*

### **ESENZIONE IMPOSTA DI BOLLO SU CERTIFICAZIONI ED ALTRI ATTI CATASTALI; LEGGI AGEVOLATIVE.**

Continuano da più parti a pervenire richieste di risoluzioni di questioni riguardanti l'applicabilità, o meno, dell'imposta di bollo su documenti rilasciati dagli Uffici Tecnici Erariali in relazione a leggi agevolative.

In proposito la scrivente ritiene che tali questioni, possano tutte essere ricondotte per analogia e trovare quindi soluzione nelle determinazioni già espresse in materia sia dall'Ufficio Legislativo del Ministero, sia dalla Competente Direzione Generale delle Tasse e delle Imposte Indirette sugli Affari (circolare n. 18 del 2/5/1972 e lettera-circolare del 4 gennaio 1972 prot. 3/73).

Alla luce di quanto già espresso, si ribadisce che ciascuna disposizione di legge, in materia di esenzione dell'imposta in argomento, dovrà essere collocata, per assimilazione ed in relazione al soggetto, in una delle due seguenti fattispecie:

- a) — il soggetto beneficiario sia un Ente Pubblico (Comune, Provincia, Regione, etc.) il quale persegue per sua natura finalità di pubblica utilità in senso proprio;
- b) — il soggetto beneficiario non sia un Ente Pubblico, sia cioè un soggetto che opera per finalità diverse dalle precedenti.

Nel primo caso i documenti di cui sopra, anche se richiesti da professionisti che dimostrino di agire in nome e per conto degli Enti per espressa e motivata delega scritta, sono esenti da imposte di bollo (è esempio la Legge 21/1/1967 numero 1149).

Nel secondo caso, ancorché il soggetto sia sottoposto, per le operazioni che gli sono proprie, ad